REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NOVE	
PROVINCIA DI VICENZA	
CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATURE – ANNO	
2022	
CUP F57H21008550004	
CIG	
=======	
Con la presente scrittura privata	
TRA	
1 nata/o a ()	
il, c.f, domiciliata/o presso il	
Comune di Nove, Piazza Fabbris n. 4, la/il quale interviene nel presente atto	
nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento di	
nomina sindacale n del ed agisce in nome, per conto e	
nell'interesse del Comune di Nove (codice fiscale e partita IVA n.	
00295870240) ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito nel	
presente atto denominato anche "Comune";	
2. Sig nato a () il	
, c.f, il quale dichiara di	
intervenire nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della società	
con sede legale in (),	

Via/Piazza, codice fiscale e partita	
IVA n, di seguito nel presente atto denominato	
semplicemente "Appaltatore";	
PREMESSO CHE	
 nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2022/2024 è stata 	
inserita, nell'anno 2022, la previsione della realizzazione della seguente opera	
pubblica: "manutenzione straordinaria strade asfaltature";	
– con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n del	
, è stata indetta una procedura ordinaria ai sensi dell'art. 36,	
comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi mediante:	
procedura negoziata con consultazione di n. 10 operatori economici, individuati	
sulla base di sorteggio tra le Ditte iscritte al MEPA e aventi sede nelle province di	
Vicenza, Treviso e Padova, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo	
valutato sui prezzi unitari offerti in sede di gara, determinato ai sensi del comma 5	
bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a misura su	
offerta a prezzi unitari;	
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n del	
veniva proposta l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi in favore	
dell'impresa di () che	
presentava in sede di gara un elenco prezzi unitari più vantaggioso per l'Ente;	
- i controlli circa il possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti di ordine generale	
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 hanno avuto esito favorevole;	
- a comprova del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti,	
l'Appaltatore ha prodotto attestazione SOA n rilasciata CQOP	
	İ

SOA in data, per le categorie e classifiche richieste 🗌 dal bando di	
gara dalla lettera di invito a presentare offerta;	
- in data la Prefettura di ha chiuso, con esito negativo,	
la richiesta di comunicazione di provvedimenti interdittivi antimafia di cui agli artt.	
87 e segg. Del D.Lgs. 159/2011 a carico della Ditta/Capogruppo,	
inoltrata dal Comune in data prot. n;	
- (oppure) l'Appaltatore risulta iscritto nell'elenco dei fornitori,	
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione	
mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della L. 190/2012, istituito presso la Prefettura	
di (cd. "White List");	
- l'Appaltatore risulta iscritto nella Sezione Ordinaria del Registro	
delle Imprese della Camera di Commercio di dal	
;	
- l'aggiudicazione disposta con Determinazione del Responsabile dell'Area	
Tecnica n del in favore della società	
è, pertanto, da intendersi divenuta efficace ai sensi dell'art.	
32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;	
- l'Appaltatore risulta, altresì, in possesso di Certificazione del Sistema di Qualità,	
ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008, n rilasciata da	
, che	
consente una riduzione del 50% sull'importo della cauzione definitiva, ai sensi	
dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;	
- in data il Responsabile dell'Area Tecnica ha comunicato	
all'Appaltatore e agli altri partecipanti alla procedura di gara il provvedimento di	
3	

aggiudicazione definitiva, come prescritto dall'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n.	
50/2016, e che è trascorso il termine minimo di 35 giorni previsto dall'art. 32,	
comma 9 del suddetto Decreto Legislativo;	
- ai lavori in oggetto sono attribuiti i seguenti codici C.U.P. (Codice Unico di	
Progetto): e C.I.G. (Codice Identificativo di Gara):	
;	
- che in data è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del	
Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta	
sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle	
opere;	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
le parti convengono e stipulano quanto segue:	
Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto	
1. Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore, che accetta	
senza riserva alcuna, per espressa dichiarazione del rappresentante legale della	
società di (), l'appalto relativo ai	
lavori di "Manutenzione straordinaria strade – asfaltature anno 2022"	
Costituiscono oggetto del presente appalto gli interventi puntualmente descritti	
negli elaborati grafici facenti parte della documentazione contrattuale.	
L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente	
contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di	
cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
2. L'Importo contrattuale dell'appalto dei lavori in argomento, ammonta ad €	
), al netto dell'I.V.A., tenuto	

conto dell'offerta presentata, così determinato:	
- €) quale importo dei	
lavori;	
- €	
non soggetti a ribasso.	
3. Il contratto è stipulato interamente a misura, ai sensi dell'art 59, comma 5-bis del	
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui l'importo contrattuale può variare in aumento o in	
diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, rimanendo fissi i	
prezzi per l'unità di misura, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale	
d'Appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.	
Articolo 2 - Invariabilità del corrispettivo	
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664,	
comma 1 del codice civile.	
Articolo 3 – Allegati al contratto	
1. Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto,	
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:	
a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19	
aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;	
b) il Capitolato Speciale d'Appalto;	
c) gli elaborati grafici progettuali:	
- 01_Tav_Inquadramento	
- 02_Tav_Via-XXV-Aprile-Carli-Pierobon	
- 03_Tav_Via-PRoberto-Antonibon	
- 04_Tav_Via-Pezzi	

- 05_Tav_Via-Murà	
- 06_Tav_Quartiere-I-Maggio	
e le relazioni generali e specialistiche:	
- Relazione-QE;	
d) l'Elenco dei Prezzi Unitari;	
e) i Piani di Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e	
coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento,	
piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza ed il Documento di	
Valutazione dei Rischi);	
f) il Cronoprogramma;	
g) le polizze di garanzia;	
h) l'Offerta Economica presentata in sede di procedura di gara;	
i) i protocolli sottoscritti	
dalla Stazione Appaltante con in merito a	
2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il	
progetto, nonchè delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa	
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e	
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
Articolo 4 – Termini e penali	
1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 40 giorni naturali e consecutivi, a	
 partire dalla data del verbale di consegna.	
6	

2. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per	
ogni giorno di ritardo, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo	
contrattuale, pari a € Detta penale trova applicazione anche in	
caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di	
sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il	
ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie	
temporali intermedie fissate nell'apposito Programma dei Lavori, in proporzione ai	
lavori non ancora eseguiti. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la	
misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo	
contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.	
La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle	
indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.	
È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale	
disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile	
all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente	
sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.	
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi	
all'Appaltatore.	
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione	
Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il	
Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.	
3. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può	
concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.	

Articolo 5 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi	
1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati	
risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo	
dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto ed a	
misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.	
L'Appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo	
credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un importo non	
inferiore a € 150.000,00 dell'importo contrattuale.	
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico	
del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità	
e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal Capitolato	
Speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.	
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 gg (novanta giorni),	
1'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto	
degli importi maturati fino alla data di sospensione.	
2. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente	
spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è effettuato dopo	
l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni	
dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce	
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile. In tale occasione il Comune provvederà alla liquidazione delle ritenute a	
garanzia dello 0,50%, trattenute ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. n.	
50/2016 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la	
regolarità contributiva.	

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti i tempi di pagamento, trovano	
applicazione gli interessi moratori calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n.	
231/2002 e s.m.i.	
Articolo 6 – Garanzie fideiussorie	
1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del	
contratto, è stata costituita mediante	
emessa da	
in dataper un	
importo di € (euro)	
calcolato nel rispetto del combinato disposto degli artt. 103, comma 1, e 93,	
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto dello sconto proposto in sede	
di offerta.	
Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede	
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta	
dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957,	
comma 2 del codice civile.	
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di	
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi	
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.	
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del	
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più	
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la	
	1

risarcibilità del maggior danno.	
L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per	
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di	
risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere	
al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti	
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei	
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei	
lavoratori comunque presenti in cantiere.	
L'Appaltatore è obbligato al suo reintegro nel termine di 10 giorni naturali	
consecutivi, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Comune.	
In caso di inottemperanza il Comune può disporre la reintegrazione a valere sui	
ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.	
Lo svincolo della cauzione sarà disposto dopo la liquidazione dell'ultima fattura e	
non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra	
eventuale pendenza.	
2. Prima del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore è tenuto a costituire una	
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo e secondo le modalità di	
cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.	
Articolo 7 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione	
1. L'Appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103,	
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 emessa dan.	
per un importo di €	
) al fine di tenere	

indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da	
qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione,	
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che	
prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi	
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo	
provvisorio per un importo garantito di € (euro)	
non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.	
Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
assistenza	
1. L'Appaltatore ed i subappaltatori sono obbligati ad applicare integralmente tutte	
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,	
territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove vengono svolti	
i lavori.	
L'Appaltatore ed i subappaltatori sono, altresì, obbligati a rispettare tutte le norme	
in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,	
sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
L'Appaltatore ha trasmesso al Comune l'elenco recante i nominativi del personale	
dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore ed i subappaltatori	
devono, altresì, comunicare al Comune, entro 5 giorni, qualsiasi variazione e	
modifica che interverrà, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nei rapporti di	
lavoro con il succitato personale o con il nuovo personale che sarà eventualmente	
assunto.	
E' facoltà del Comune chiedere qualsiasi documento atto a certificare il corretto	
pagamento dei salari e dei relativi oneri contributivi, pertanto, è obbligo	

dell'Appaltatore e dei subappaltatori provvedere ad inoltrare la documentazione	
ritenuta necessaria ad insindacabile giudizio del Comune entro 15 giorni dalla	
richiesta. Resta impregiudicata la possibilità da parte del Comune di effettuare	
controlli documentali anche presso la sede dell'Appaltatore e dei subappaltatori	
anche mediante professionisti incaricati.	
Nel caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore o dei	
subappaltatori trova applicazione l'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e	
s.m.i.	
Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia	
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di	
una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del	
medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto	
contrattuale.	
Articolo 10 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa	
1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n.	
50/2016.	
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere	
alla risoluzione in danno del contratto nei casi seguenti:	
- perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del	
D.Lgs. 50/2016;	
- mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi verso il	
personale dipendente;	
- inadempienza alle norme sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul	
lavoro;	

- mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
136/2010 e s.m.i.;	
- applicazione delle penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare del	
contratto.	
In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle	
prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al	
netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Comune dovrà	
sostenere in conseguenza della risoluzione.	
2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo	
dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili	
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo	
le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.	
Articolo 11 – Domicilio	
1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente,	
l'Appaltatore elegge domicilio presso	
, ove verranno effettuate	
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o	
comunicazione dipendente dal presente contratto.	
Articolo 12 – Modalità di pagamento	
1. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF	
03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Nove, "codice univoco ufficio" IPA	
UFCYQH e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto	
previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, il	
Comune verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.	
Comune versera ancemanieme un Erano i rerrappireata aux formitore suma mutuara	
13	

2. I pagamenti avverranno a 30 gg. fine mese data fattura, a mezzo bonifico	
bancario sui conti correnti dedicati e indicati all'art. 15, previa verifica della	
regolarità contributiva mediante l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. da parte del	
Comune. In caso di D.U.R.C. irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui	
all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Da ciascun Certificato di	
Pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti al Comune a titolo di penali,	
risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi di ufficio.	
3. L'Appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 15 sono	
autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo	
anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti	
dall'Amministrazione Aggiudicatrice (gli atti da cui risulta tale designazione sono	
allegati al presente contratto).	
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e	
quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione	
Aggiudicatrice.	
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del	
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario	
ed il luogo del pagamento delle somme cedute.	
5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità	
può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non	
autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.	
Articolo 13 – Anticipazione	
1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, all'Appaltatore sarà	
riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore	
14	

dell'importo contrattuale e quindi pari ad €	
(euro) che verrà recuperata progressivamente in occasione del	
pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra	
richiamata.	
L'importo della garanzia di cui sotto sarà gradualmente ed automaticamente ridotto	
nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte	
della Stazione Appaltante.	
L'anticipazione verrà erogata all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di	
effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.	
L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla	
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari	
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo	
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei	
lavori e pertanto di € (euro).	
L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede	
secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi	
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della	
anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.	
Articolo 14 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi	
finanziari	
1. L'Appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti	
dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti	
finanziari relativi all'appalto in oggetto.	
Articolo 15 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi	
15	

finanziari	
1. La Ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art.	
3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187,	
convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni	
alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente	
dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.	
2. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le	
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane	
S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano	
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in	
dipendenza del presente contratto.	
3. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di	
subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del	
contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.	
4. A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme	
ricevute in conto o a saldo i signori:	
- nome, cognome;	
- nome, cognome;	
5. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione	
scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario	
dedicato alle commesse pubbliche:	
BANCA:	
IBAN:	

INTESTATARIO:	
BANCA:	
IBAN:	
INTESTATARIO:	
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti	
di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al	
committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.	
Articolo 16 – Capitolato Generale d'Appalto	
1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del	
Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000,	
n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.	
2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del	
presente contratto o del Capitolato Speciale.	
Articolo 17 – Controversie	
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo	
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo	
contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di	
accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.	
2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui	
al richiamato art. 205 del D.Lgs.	
n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.	
3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale	
competente per territorio è quello di Vicenza.	
Articolo 18 – Cessione del contratto - Cessione ramo d'azienda - Cessione del	
	i

credito – Subappalto	
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105,	
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.	
2. Sono fatti salvi i casi di cessione ramo d'azienda, trasformazione, fusione e	
scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi	
dell'art. 1406 e seguenti del codice civile, a condizione che il cessionario (oppure	
il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a	
documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.	
3. La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui	
all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.	
4. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto	
dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale	
scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e	
con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla	
normativa vigente in materia.	
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali	
1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE 2016/679) del 27 aprile 2016,	
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati	
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data	
Protection Regulation), la Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che	
"Titolare" del trattamento dei dati è il Comune di Nove e che, relativamente agli	
adempimenti inerenti al presente contratto, "Responsabile" del suddetto	
trattamento è il Responsabile dell'Area Tecnica.	
*	

Articolo 20 – Spese e registrazione	
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del	
contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle	
misure di legge.	
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile	
dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.	
3. Il presente atto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine ai	
sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.	
4. La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso ai sensi	
dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.	
5. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti	
all'imposta sul valore aggiunto, pertanto, qualora ne venisse richiesta la	
registrazione, il presente contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta di	
registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.	
6. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.	
Articolo 21 – Contratto in formato digitale	
1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato	
conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i	
F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice	
F.to per l'Appaltatore	